

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

(PROVINCIA DI BRESCIA)

SCRITTURA PRIVATA TELEMATICA COSTITUTIVA DEL CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Per l'affidamento dei servizi tecnici dell'ingegneria e dell'architettura di progettazione, Direzione Lavori, Verifiche e collaudi relativamente al

"PROGETTO PER ADEGUAMENTO PERTINENZA CONSORTILI ED ACQUISTO NUOVE AREE" PER LA FILIERA BOSCO - LEGNO - ENERGIA DELL'ALTA VALLE CAMONICA

CUP: G15B24000340002

Con la presente scrittura privata digitale non autenticata intercorsa tra:

Il Consorzio Forestale Due Parchi con sede, Località Saletti n°1, 25050 Stadolina di Vione (BS), il soggetto responsabile della procedura di gara ed il RUP sono identificati nel Dott. Matteo Casalini, di seguito denominato semplicemente «**amministrazione committente**»;

&

L'Ing. **Federico Spiranti** nato a Breno (Brescia) l'11/01/1992 - CF SPRFRC91A11B149X iscritto all'albo dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia sezione B n. 229 e rappresentante legale dello studio professionale denominato **FS Engineering** con sede a Edolo (BS) In Via Porro 46 avente P.Iva: 03004590166, **in qualità** di professionista "mandatario" e capogruppo di apposito R.T.P. costituitosi con scrittura privata digitale in data 10/07/2025 di seguito denominato semplicemente «**Soggetto incaricato**», il quale agisce per conto proprio ed in rappresentanza degli altri soggetti mandanti costituenti il predetto R.T.P. in ragione del mandato irrevocabile conferito nel contratto di costituzione indicato in precedenza e dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 66 del codice e dell'art. 34 e ss della Parte V dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto della prestazione richiesta consiste nell'incarico di stesura della **progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva** come meglio identificato nell'elaborato denominato determinazione dei corrispettivi allegato, in obbedienza all'art. 41 co 5 del codice) degli artt. 41, comma 8, e dell'art. 4 co. 1 lett.b) dell'ALLEGATO I.7 al D.Lgs n. 36/2023 nonché tutte le attività di **direzione lavori** secondo le specifiche tecniche ulteriormente disciplinate dall'art. 2 del presente contratto.



Le progettazioni in affidamento dovranno contenere gli elaborati minimi previsti dagli artt. 22 e ss della SEZ III contenuta nell'allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023. nella misura in cui gli stessi siano necessari per la portata delle opere ingegneristiche ed impiantistiche da progettare, nonché la direzione lavori, nonché il CRE secondo i contenuti nell'ALLEGATO II.14 al D.lgs 36/2023 riguardante il "PROGETTO PER ADEGUAMENTO PERTINENZA CONSORTILI ED ACQUISTO NUOVE AREE" PER LA FILIERA BOSCO – LEGNO – ENERGIA DELL'ALTA VALLE CAMONICA.

2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al precedente periodo, devono conformarsi alle nuove disposizioni del D.Lgs.36/2023 statuenti in materia;

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il Soggetto Incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 144 , della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Soggetto Incaricato ogni onere economico, strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Il Soggetto Incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Soggetto Incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
4. Il tecnico è altresì obbligato a depositare garanzia assicurativa per errori progettuali che dovessero derivare dallo svolgimento della prestazione restando comunque a suo intero carico ogni conseguenza diretta e specifica.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle attività professionali di:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi;
- Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Particolari costruttivi e decorativi;

ESECUZIONE DEI LAVORI:

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- Variante del progetto in corso d'opera;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione;



2. Tutte le prestazioni non elencate funzionali all'incarico affidato si ritengono comunque incluse senza eccezione alcuna;
3. Il Soggetto Incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
4. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
5. Il soggetto incaricato, fermo restando il divieto di subappalto, potrà comunque avvalersi nell'ambito della sua prestazioni di altri professionisti che possano aiutarlo nel svolgere al meglio l'incarico fermo restando il rapporto unitario fra il soggetto incaricato e l'amministrazione in termini di prestazione economica omnicomprensiva nel limite tuttavia delle prestazioni specialistiche indicate nell'art. 31.8 del codice .
6. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da consentire l'immediata e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente o da cause imprevedibili od impreviste.
7. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Soggetto Incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.
8. L'offerta del Soggetto Incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
9. Sono altresì incluse e remunerate nell'incarico secondo il prezzo offerto sulla piattaforma sintel le seguenti fino ad un massimo di n° 3 variante quantitative o suppletive ex art. 120 del codice da introdursi in corso di lavori anche su richiesta dell'amministrazione committente, da redigersi con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, anche comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 3-bis. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Soggetto Incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
 - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
 - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.



3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del responsabile dei lavori ai fini della sicurezza è assunta dal direttore tecnico Dott. Riccardo Mariotti.
4. Il professionista è obbligato a coordinarsi con il responsabile per tutte le questioni riguardanti tale aspetto coordinando altresì la documentazione progettuale di sua spettanza secondo le direttive che la stessa dovesse altresì impartire.

Art. 4. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
 - a) frazionamenti ed altre pratiche catastali;
 - b) procedure di esproprio.

Art. 5. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Soggetto Incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
3. L'amministrazione committente si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.
3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il Soggetto Incaricato si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di 1 copia cartacea di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.);
 - b) a produrre, oltre alle copie cartacee, una copia in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati in formato dwg e pdf firmati digitalmente;
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del Soggetto Incaricato, l'amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 6. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il Soggetto Incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.



2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del Soggetto Incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 7. (Termini di consegna)

Il Soggetto Incaricato dovrà fornire gli elaborati della progettazione esecutiva entro il **25/07/2025**; in particolare gli eventuali documenti di variante dovranno essere consegnati entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dal RUP ed il CRE entro 30 giorni dalla dichiarazione di fine lavori.

Art. 8. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al **1** per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Soggetto Incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.
2. Le penali di cui al comma 1 non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Soggetto Incaricato.
3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari alla stessa misura di cui al comma 1, rapportata all'importo da contabilizzare, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 9. (Risoluzione del contratto)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, è facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Soggetto Incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
2. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
3. Causa di risoluzione contrattuale è identificata nella revoca del finanziamento connesso all'opera da parte di Regione Lombardia.

Art. 10. (Determinazione dei corrispettivi)



1. Il compenso professionale complessivo di onorari e borsuali è determinato “a corpo” in base all’offerta, caricata dal soggetto incaricato sulla piattaforma Sintel che la stazione appaltante riterrà congrua mediante accettazione di essa ed affidamento dell’incarico.
2. I corrispettivi indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi per tutta la durata del presente affidamento.
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale e dell’IVA.
4. La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’articolo 2578 del codice civile.
5. L’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Soggetto Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il Soggetto Incaricato intenda o debba avvalersi.
6. **NB:** Si conviene che, ove per qualsiasi ragione il finanziamento connesso all’opera non dovesse concretizzarsi oppure venisse revocato prima dell’appalto delle opere, sarà dovuto dall’ente affidatario unicamente il corrispettivo offerto nella piattaforma sintel per il progetto di Fattibilità Tecnica-Economica.

Art. 11. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. Il compenso, così come stabilito all’articolo 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - 10% all’incarico;
 - 30% entro 30 gg dal deposito del progetto esecutivo
 - Saldo 90 gg fine mese al deposito del CRE delle opere e avvenuto collaudo delle stesse;
2. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura elettronica e dall’attestazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali-casse professionali oltre che al corretto inserimento nella stessa del codice CIG ed eventuale codice CUP.

Art. 12. (Conferimenti verbali)

1. Il Soggetto Incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. E’ inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il Soggetto Incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a consigli di amministrazione, indette dall’amministrazione committente affidante anche in orari serali, per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell’amministrazione committente.

Art. 13. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal soggetto incaricato ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro dove ha sede la Stazione committente.

Art. 14 (Assicurazione obbligatoria)

1. Il Soggetto Incaricato è tenuto a produrre polizza contratta con compagnia autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, per la polizza di responsabilità civile professionale.
2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
3. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a € 250.000,00 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
4. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.
6. In caso il soggetto incaricato coincida con un RTP l'assicurazione può essere intestata alla mandataria in caso di avvenuta costituzione del RTP o ai singoli operatori economici ognuno per la loro quota di prestazione.

Art. 15. (Adempimenti legali)

1. Il Soggetto Incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Il Soggetto Incaricato dichiara di essere in regola contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

Art. 16. (Disposizioni transitorie)

Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto Incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

Art. 17. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Soggetto Incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai



sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
 - a) per pagamenti a favore del Soggetto Incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, eventuale CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Vione, li ____/____/2025

**IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROGETTO
(Dott. Matteo Casalini)**

Firmato digitalmente

Per Il soggetto incaricato

Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.).